



CITTÀ
DI ANDRIA

Num. Ord. Del Giorno

ii,

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DETERMINA AGER N. 182 del 13 maggio 2022 DI VALIDAZIONE PEF
2022-2025**

Fogli aggiunti n. _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ssa Grazia GIALDELLA
Il Responsabile del Settore


L'Assessore

**SETTORE VI - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI - AZIENDE PARTECIPATE E
CONTROLLO ANALOGO**

La proposta è pervenuta il _____

Alla proposta sono allegati i seguenti documenti: **determina del direttore generale AGER n. 182 del 13 maggio 2022 -relazione di
validazione e dell'Ente Territorialmente Competente - Piano Economico Finanziario 2022**

La presente proposte viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente
Regolamento

La _____ Commissione Consiliare Permaente il _____ ha espresso il parere:

La deliberazione diviene esecutiva

a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____

Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____
All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____
All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____
All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

-l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

-l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

-l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995 che istituisce Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità ARERA ;

-l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f); *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h); *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

Richiamata

-la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;

-la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

-la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" la quale ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di

ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

-La medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di *durata quadriennale 2022-2025* – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie;

-la deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15 ARERA che ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di seguito TQRIF, ed ha disciplinato la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato della facoltà cui all'art. 238 TUA così come modificato dal Dlgs n. 116/2020;

-l'art 2 del TQRIF di cui alla Delibera ARERA 18/2022 che ha previsto nella fase. avvio della regolazione che *"Entro il 31 marzo 2022 (termine non perentorio), l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;*

-la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29 aprile: 2021 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale e n° 12 del 29/04/2022

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA n. 57/2020/R/rif del 3 marzo 2020, n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020, n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Andria non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- che con Deliberazione della Giunta dell'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani n. 12 del 3/8/2020 si è provveduto alla nomina del Commissario Liquidatore nella persona dell'Avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell'AGER Puglia;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, rimettendo all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'ETC ha assunto le pertinenti determinazioni;
- per il Comune di Andria opera l'Agenzia territoriale della Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), quale Ente di Governo dell'ambito, ai sensi della D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, che svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Preso atto che ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che

- in data 30/12/2021 l'Ente ha trasmesso l'intera documentazione relativa al PEF 2022-2025 mediante portale AGER con Operazione registrata al numero progressivo: pef 22-30232 come risulta dalla ricevuta di invio telematico agli atti;

- con nota prot. 43039 del 16/05/2022 è stata acquisita al protocollo dell'Ente la Determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 182 del 13/05/2022 con la quale l'AGER ha approvato la procedura di validazione del piano economico finanziario dei rifiuti urbani anno 2022-2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363/2021 ARERA (allegato A : determina direttore AGER 182/2022, relazione di validazione e PEF);

- alla predetta Determinazione è allegata la Relazione di Validazione che approva per l'anno 2022 l'importo del PEF pari ad €. **18.065.765,00** al netto della quota TEFA (tributo provinciale 5%) pari ad €. 903.288,25 per un ruolo complessivo di €. 18.969.053,25;

- con successiva delibera di consiglio comunale si provvederà ad approvare il piano tariffario, la percentuale di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, nonché le scadenze per il pagamento delle bollette;

- la legge n. 15 del 25/2/2022 ha differito il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio comunale al 31/5/2022;

l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") convertito nella legge n.25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

lo stesso dl "Milleproroghe" all'art. 3, commi 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

il DL "Aiuti" 50/2022 art. 43 comma 11 prevede: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione"*

in base all'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n.388 del 2000, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 (trasmissione telematica delle delibere) e comma 15 – ter (termini di pubblicazione) del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di disciplina della TARI

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della Determina del Direttore dell'AGER n. 182 del 13 maggio 2022 e della relazione allegata alla predetta e del PEF (**allegato A** del presente provvedimento) con la quale l'AGER approva il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera 363/2021 ARERA per il Comune di Andria e valida il PEF TARI per l'anno 2022 per un importo pari ad €. **18.065.765,00** comprensivo del contributo MIUR 2021 e al netto della quota TEFA pari al 5% pari ad €. 903.288,25;
- 3) di dare atto che la percentuale del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 4) di approvare il PEF della TARI annualità 2022 per un ruolo complessivo di €. 18.969.053,25 comprensivo dei costi validati da AGER e del 5% del TEFA;
- 5) di dare atto che con delibera di consiglio comunale n. 12 del 2022 è stato modificato l'art. 5 comma 1 punto 3) del regolamento di disciplina della TARI che introduce esenzioni per alcune tipologie di superfici per le quali si prevede apposita copertura nella fiscalità generale per €. 100.000,00 imputati ad opportuno capitolo di spesa alla missione 1 programma 4 titolo I dell'approvando bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 esercizio 2022;
- 6) di trasmettere la presente Delibera e i documenti alla stessa allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *"... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ..."*;
- 7) di incaricare il Servizio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di cui all'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

L'istruttoria è stata svolta in conformità alla normativa di settore richiamata nel provvedimento.



L'istruttore Amministrativo



Il Funzionario Responsabile

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NR. ___ – Servizio _____
sulla presente proposta ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, 19/8/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. responsabile di SETTORE
CIALDELLA

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NR. V1 – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA**

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, 19/5/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. responsabile di SETTORE
CIALDELLA

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE